

ALLEGATO A

MODALITÀ APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 77 BIS DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10, COME MODIFICATO DALL'ART. 7, COMMA 1 LETT. F) DELLA L.R. 29 DICEMBRE 2022, N. 34 E DALL'ART. 4, COMMA 1, LETT. M) DELLA L.R. 30 DICEMBRE 2025, N. 20, IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER LE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

Si forniscono, di seguito, i chiarimenti sulle modalità, termini di applicazione e adempimenti vari conseguenti alle disposizioni agevolative recate dalla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, art. 77 sexies, che all'art. 77 bis disciplina gli interventi fiscali a favore delle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica.

Con la modifica introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. m) della l.r. 30 dicembre 2025, n. 20 è stata eliminata la necessità di una previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo alla fruizione del beneficio indicante la relativa decorrenza da parte di Regione Lombardia e che, pertanto, a partire dall'anno 2026 (con riferimento all'anno fiscale 2025 e seguenti) e pertanto la misura si configura come aiuto di Stato automatico.

1. LA MISURA AGEVOLATIVA

La misura prevede la riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel DM Attività produttive 18 aprile 2005 (*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*).

2. FONTI NORMATIVE

- D.lgs. n. 446/97 che ha istituito l'IRAP e che all'art.16 ha determinato l'aliquota.
- Art. 77 bis della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, così come modificato dall'art. 7, comma 1 lett. f) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 e dall'art. 4, comma 1, lett. m) della l.r. 30 dicembre 2025, n. 20
- Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF" – triennio 2026-2028, il cui schema è stato approvato con DGR n. XII/5542 del 22 dicembre 2025
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
- D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

3. BENEFICIARI

Saranno ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP le PMI che esercitano in Lombardia attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente; per "attività prevalente" si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio.

4. ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Per la fruizione del beneficio fiscale, gli interessati, in sede di dichiarazione annuale IRAP, provvederanno, a partire dall'anno 2026 (con riferimento all'anno fiscale 2025 e seguenti) a:

- dichiarare la base imponibile IRAP generata nel periodo d'imposta;
- attribuire, alla base imponibile dichiarata, il relativo codice di aliquota ridotta (consultabile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze), secondo quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione del relativo modello annuale di dichiarazione IRAP e, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta.

Non si richiedono le dichiarazioni ex DPR 445/2000 relative al possesso dei requisiti, in quanto, in assenza di istanza, trattandosi di aiuto automatico, si ritengono certificanti le risultanze dalla visura de minimis RNA.

5. REGIME DI AIUTO DE MINIMIS

Come previsto dall'art. 77bis della l.r. n. 10/2003, l'iniziativa è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis e, nello specifico trovano applicazione gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione).

Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 si applica agli aiuti concessi alle imprese secondo la definizione di impresa unica (art. 2.2) e che

- Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce

- all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- all'art. 6 che gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Gli Stati membri inseriscono le informazioni

nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti.

Gli aiuti:

- possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento;
- possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma di altri Regolamenti “de minimis”, a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 2831/2023;
- non sono cumulabili con aiuti di Stato relativi alla stessa misura se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

L'agevolazione IRAP non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2.

6. REGISTRAZIONE DELL'AIUTO

Per le agevolazioni fiscali di cui alla presente misura, che saranno concesse a partire dall'anno fiscale 2025 (dichiarazione 2026), configurate come aiuto automatico, è demandato ad Agenzia delle Entrate di garantire gli adempimenti di cui all'art. 10 del DM 115/2017.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 115/17, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

Si precisa che, qualora la concessione dell'agevolazione IRAP comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento 2831/2023, non trova applicazione, per l'agevolazione fiscale di cui all'art. 77bis della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115.

Saranno pertanto ammessi al beneficio fiscale i soggetti con massimale “de minimis” disponibile e la registrazione dell'aiuto individuale sarà consentita solo nel caso in cui questo non superi detto massimale.

NI caso in cui non sia possibile registrare l'aiuto de minimis per superamento del relativo massimale, Agenzia procederà, in conformità alle disposizioni fornite da Agenzia stessa, al recupero integrale dell'aiuto, con applicazione dei relativi interessi e sanzioni ai sensi dell'art.13 del D.lgs 471/1997.

7. CONTROLLI

Regione Lombardia si riserva

- di attuare il monitoraggio dell'efficacia della misura di cui al presente provvedimento anche su RNA a seguito della registrazione degli aiuti, senza oneri a carico del bilancio regionale;
- di avvalersi di Agenzia delle Entrate che, nell'ambito dei programmi di controllo, effettua ispezioni e verifiche intese ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dell'agevolazione ivi compresi i controlli ex Regolamento (UE) 2831/2023, anche nel contesto, se previsto, dalla Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF" – triennio 2026-2028, il cui schema è stato approvato con DGR n. XII/5542 del 22 dicembre 2025.

8. INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul Portale dei Tributi regionali, al seguente indirizzo:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/tributi>